



TRIBUNALE DI NOLA
Sezione penale

Il Giudice, dott. [REDACTED]
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.5.2023, decidendo, con le forme dell'incidente di esecuzione, sulla richiesta avanzata il 10.2.2023 nell'interesse di [REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED] diretta a ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Nola in data 19 marzo 2021, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. [REDACTED] del 26 aprile 2022 e divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis l. n. 689/1981; letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato e in particolare la documentazione acquisita su sollecitazione di questa A.g.;

sentiti alle udienze camerale il pubblico ministero e il difensore presente;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665, co. 4, c.p.p.;

rilevato che ai sensi dell'art. 95 ("Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi") del d.l. n. 162/2002 conv nella l. n. 199/2022 *"il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio"*;

rilevato che con la sentenza in esame il [REDACTED] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. ed è stato condannato per l'effetto alla pena di mesi nove di reclusione;

considerato che la predetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 23.1.2023, allorquando la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato nell'interesse del [REDACTED]

rilevato, quindi, che l'istanza della difesa risulta tempestiva in quanto presentata entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza;

ritenuto, inoltre, che la stessa appare accoglibile nel merito in quanto:

- la pena irrogata (nove mesi) rientra in quelle sostituibili con l'invocato lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis c.p.;
- alla luce della documentazione acquisita, non sussiste alcuna delle ipotesi di esclusioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 l. n. 689/1981;
- valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p. e in particolare la personalità non allarmante del [REDACTED], come emergente dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti, l'invocata

pena sostitutiva risulta più idonea alla rieducazione del condannato e assicura la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e non sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato;

P.Q.M.

Letti gli artt. 53 e ss. e 56-bis l. n. 689/1981 e 95 l. n. 199/2022, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED], sostituisce la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Nola con la sentenza n. [REDACTED], emessa dal Tribunale di Nola in data 19 marzo 2021, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. [REDACTED] del 26 aprile 2022 e divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2023, nella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per mesi nove pari a 270 giorni e quindi 540 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso la Parrocchia [REDACTED], con sede in [REDACTED], e per l'effetto dispone che il condannato svolga detto lavoro secondo gli orari e le modalità già concordate dalle parti con dichiarazione di disponibilità dell'ente acquisita agli atti (non meno di 6 ore e non più di 15 ore a settimana, con un limite massimo giornaliero di 8 ore).

Le parti potranno adeguare le condizioni già pattuite alle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite con la presente sentenza.

Visto l'art. 56-ter l. n. 689/1981, impone allo stesso le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà permanere all'interno del territorio della Regione Campania;
- 2) non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 3) non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi;
- 4) dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione.

Dispone il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Avverte il condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero aggravato nella semilibertà o nella detenzione domiciliare sostitutive.

Le forze dell'ordine e l'U.I.E.P.E. competenti per territorio segnaleranno immediatamente al giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica l'U.I.E.P.E. e le forze dell'ordine competenti per territorio per la verifica della esecuzione e per i controlli.

Si comunichi la presente ordinanza all'U.I.E.P.E. di Napoli e all'Ente incaricato del lavoro.

Nola, 16 maggio 2023

Il Giudice
/